COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 15/10/2015

N. 127

OGGETTO: OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA DEI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO 5 DEL PEEP 1981 - RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESSO IL TAR DELLA LIGURIA RELATIVO AL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO - SEZ. I 03.04.2013 N. 460 PRESENTATO DALLA SIGNORA GIUSEPPA FENU.

L'anno Duemilaquindici, addì quindici del mese di Ottobre, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco		X
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore		X
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	4	2

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa CELLA LORELLA

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale, come modificata in corso di seduta con l'approvazione del Dirigente responsabile;

RICORDATO CHE per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

PREMESSO:

che per dare attuazione al comparto 5 del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (Peep) 1981 sono state a suo tempo avviate procedure espropriative a norma di legge;

che tali procedure hanno riguardato, tra gli altri, anche immobili appartenenti "oggi" alla ditta Giuseppa Fenu;

che a conclusione di complessa vicenda giudiziale la Corte di Appello di Genova Sez. I, 03/04/2013 n.460, ha definito somme nella misura del 50% in capo al Comune e 50% Cooperativa Solidarietà con obbligo di quest'ultima di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni prestazione che è condannato ad eseguire in favore di Giuseppa Fenu, e/o comunque in conseguenza della controversia di cui all'oggetto stante la riconosciuta corresponsabilità nel fatto dannoso derivante in sintesi:

- dall'occupazione appropriativa dei terreni trasformati a seguito della realizzazione dell'opera;
- dal danno subito dai beni rimasti in proprietà;
- interessi generali e sull'indennità di occupazione temporanea legittima;
- spese e rivalutazione
- restituzione di area Fg.10 mapp.977;

CHE il Comune e la Cooperativa hanno provveduto a liquidare quanto dovuto nei primi gradi di giudizio salvo conguaglio;

ATTESO CHE si è avviata successivamente tra i soggetti una complessa trattativa in ordine alla quantificazione delle somme dovute a saldo e modalità di pagamento;

CHE sono intervenute diverse interpretazioni e reciproche perplessità in ordine modalità di calcolo e quindi di determinazione delle somme da liquidare in via definitiva al soggetto coinvolto;

CHE in data 13.02.2015 è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Lavagna la sentenza di che trattasi;

CHE con determina dirigenziale n. 52 del 20 febbraio 2015 è stato affidato ulteriore incarico professionale a commercialista di fiducia della Civica Amministrazione nella persona del Dott. Gian Alberto Mangiante per la definizione delle somme dovute quantificate nelle sentenze "a saldo";

CHE lo stesso ha depositato tali conteggi;

CHE in data 06.03.2015 tali conteggi sono stati stata notificati alla controparte in forma definitiva in attuazione della sentenza in conformità e come disposto dalla deliberazione del CC. n. 50 del 28.11.2013 con la quale in occasione del riconoscimento della legittimità del debito fuori di bilancio si è subordinato il saldo finale a verifica con riserva anche di rivedere le somme in diminuzione;

CHE in data 07.09.2015 è pervenuto al Comune di Lavagna ricorso presentato dalla signora Fenu Giuseppe, presso il TAR della Liguria per l'integrale ottemperanza della sentenza della Corte di Appello n.460/2013 passata in giudicato ex lege e a seguito della notifica in forma esecutiva;

CHE a seguito di verifica presso il TAR la discussione per il ricorso risulta già fissata per la Camera di Consiglio del 12.11 con scadenze, pertanto dei termini per documenti, memorie e repliche rispettivamente 22.10, 27.10 e 30.10 pp.vv.;

RAVVISATA la necessità di costituirsi nella vertenza in oggetto, a tutela degli interessi dell'Ente;

CONSIDERATO che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile di Procedimento Geom. Piero Bonicelli;

<u>DATO ATTO</u>, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, Arch. Massimo Beronio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 6/10/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 8/10/2015;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con voti favorevoli n° 4 (assenti gli Assessori Luigi Barbieri e Danilo Bersaglio), palesemente espressi

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio avverso il ricorso presso il TAR della Liguria relativo al giudizio di ottemperanza della Sentenza della Corte di Appello n. 460/2013 notificata in forma esecutiva in data 13.02.2015 presentata dalla Signora Fenu Giuseppa domiciliata in Genova Via Macaggi 21/5-8 presso lo studio Avv. Ti Luigi Cocchi e Silvio Quaglia;

2) di dare atto:
   - che la nomina del patrocinatore del Comune nella vertenza sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale, disponendo fin d'ora di eleggere il domicilio legale presso lo studio del medesimo;
   - che la relativa spesa occorrente sarà impegnata successivamente sull'apposito capito 1304/P544 bil.2014;
   - che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Dirigente facente Funzioni Geom. Pietro Bonicelli, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 num. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

COMUNE DI LAVAGNA

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)

==========

Pubblicata in data 17 OTT. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

COMUNE DI LAVAGNA

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)